

E-COMMERCE

Avvocati e Commercialisti a confronto

Avv. Lorenzo Lodoli



1. Le questioni doganali

Aspetti doganali dell'e-commerce

Le chance



**UTILIZZO REGIMI DOGANALI E
DEPOSITI**

EASY FREE BACK

**AEO, LUOGHI AUTORIZZATI,
PIATTAFORME LOGISTICHE**

**DICHIARAZIONI SEMPLIFICATE E
FRANCHIGIE**

Le potenziali criticità



**PLURISOGGETTIVITA' IN DOGANA
– IMPORTATORI, PROVIDER
LOGISTICI, PIATTAFORME WEB.**

**VALORI, CLASSIFICAZIONE E
FRANCHIGIE – PROCESSI DI
CONTROLLO**

INCOGNITA PLASTIC TAX

**DICHIARAZIONI MASSIVE E
SEMPLIFICAZIONI**

Aspetti doganali dell'e-commerce

Esenzione per le merci in reintroduzione

Art. 203 Reg. UE n. 952/2013 (CDU):

«Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata» qualora:

le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate (comma 5)

La reintroduzione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte (comma 6)

La procedura semplificata : «Easy Free Back»

(det. dir. n. 329619/2020, circ. n. 37/2020)

Iniziativa ADM per velocizzare l'iter di rilascio dell'autorizzazione alla reintroduzione in esenzione dal dazio e rimodulare i controlli.

Richiedendo un'**autorizzazione preventiva di durata annuale**, l'operatore può procedere alla reintroduzione delle merci in esenzione **senza subire controlli in linea** (vengono effettuati periodici controlli a posteriori)

L'operatore «autorizzato» viene iscritto nel registro nazionale «e-commerce RetRelief»

Aspetti doganali dell'e-commerce

Esenzione per le merci di modesto valore

Reg. n. 1186/2009, art. 23:

Sono ammesse in **franchigia** dai **dazi** all'importazione le spedizioni composte di merci di **valore trascurabile** (il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 EUR per spedizione), spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nell'UE.

Direttiva n. 2017/2455, art. 3:

A decorrere dal 1.7.2021*, è **abolita l'esenzione dall'IVA** prevista per le merci aventi valore inferiore a 22 EUR (mediante soppressione del titolo IV della direttiva 2009/132/CE).

* A seguito di decisione dell'8.5.2020 COM (2020) 198

Reg. n. 2019/1143, art. 1

(inserisce l'art. 143 bis al reg. n. 2015/2446):

Dal 31.12.2018, per l'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano della **franchigia** dal dazio, è possibile presentare una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'**allegato B**.

Le merci di modesto valore (inferiore ad euro 150) sono esenti dal pagamento del dazio (DAU necessario solo per pagamento dell'IVA). In attesa del 1.7.2021, con la DD 344910/2020, ADM ha introdotto una specifica autorizzazione per la dichiarazione semplificata del codice della merce (Taric 9990 9909 00) con sdoganamento presso i magazzini dell'operatore.

Aspetti doganali dell'e-commerce

Disciplina dei resi



Problema:

Facilitare le operazioni di **reso merce** – rispondenti ad un diritto frequentemente esercitato dal consumatore – che nel rispetto della **celerità** e della **praticità** peculiari dell'e-commerce, necessiterebbero di sgravi burocratici in dogana (*es. minori controlli all'atto della reintroduzione, autorizzazioni globali ecc...*)

Aspetti doganali dell'e-commerce

Disciplina dei resi

Esenzione dei dazi all'importazione per le merci in reintroduzione - art. 203 CDU -

«Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata [...] anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale dell'Unione.»
[comma 1]

N.B. L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se:

- le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.
- La reintroduzione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte.

Aspetti doganali dell'e-commerce

Disciplina dei resi

Le merci sono considerate:
«**reintrodotte
nello stato in cui
sono state
esportate**»
se

*dopo essere
state esportate
dal territorio
doganale UE*

non hanno subito altri trattamenti
o manipolazioni oltre a quelli:

- destinati a modificarne unicamente la presentazione;
- necessari per ripararle;
- necessari per mantenerle o per riportate in buono stato di conservazione

hanno subito trattamenti o manipolazioni diversi da quelli di cui sopra ma, dopo che il trattamento o la manipolazione ha avuto inizio, è risultato che tale trattamento o manipolazione era inadatto all'uso cui erano destinate

Aspetti doganali dell'e-commerce

Disciplina dei resi



Proprio al fine di facilitare le operazioni di cui all'art. 203 CDU, l'ADM - da più parti sollecitata - ha lanciato l'iniziativa del cd. «**EASY FREE BACK**»:

Con l'open hearing del 31.08.2020

A chi è rivolta:

OPERATORI ECONOMICI
che effettuano transazioni **B2C**

Che potranno:

Richiedere un'**autorizzazione unica** per tutte le operazioni di reintroduzione

Subire **minori controlli fisici in linea** in base al livello di compliance dell'impresa (previlegiati eventuali controlli a posteriori)

Grazie all'interoperabilità tra il sistema relativo al marketplace e quello in uso all'ADM

Aspetti doganali dell'e-commerce

Disciplina dei resi

CONDIZIONI E REQUISITI

1. Agevolazione valida solo per operazioni B2C e B2B
2. Numero minimo mensile di operazioni di reintroduzione pari a 50
3. Possesso del cod. identificativo EORI e dei requisiti ex art. 39 CDU lett. a) e b)
4. Autorizzazione allo sdoganamento presso «*luogo approvato*», nonché «*destinatario aut. in transito*»
5. Tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo
6. Interoperabilità con la piattaforma market-place da parte dell'ADM
7. Identità tra merce esportata e merce reintrodotta e tra dichiarante in export e in reintroduzione

OSSERVAZIONI E CRITICITÀ	
Interoperabilità tra Piattaforma del marketplace e sistemi dell'ADM	E' necessario che siano divulgati maggiori dettagli tecnici per consentire alle imprese di <u>adeguare i propri sistemi</u> al fine di consentire l'interconnessione auspicata.
Identità soggettiva	A livello normativo non è previsto che la merce reintrodotta giunga al medesimo soggetto esportatore. L'unica condizione è che torni <u>nel medesimo stato</u>. (diversamente, il DPR 633/72 prevede ai fini dell'esenzione IVA «<i>la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati</i>»
Identità di valore	A livello normativo l'esenzione è subordinata all'identità di stato della merce, non di valore. Soprattutto nell'industria fashion si registra una <u>repentina svalutazione della merce</u> che, in ossequio all'art. 203 CDU, potrebbe essere reintrodotta in esenzione fino a 3 anni dall'esportazione.

**2. Le linee della Commissione UE (COM 312 e COM 314 del 15 luglio 2020 + DAC 7):
scambio di informazioni tra Stati membri e controlli su ricavi generati dalle vendite
attraverso piattaforme digitali per la corretta tassazione. Lotta alle frodi IVA ed
all'evasione attraverso i dati ricavabili dall'e-commerce.**

**Le linee guida e i controlli dell'Amministrazione finanziaria e Guardia di Finanza
sulle operazioni digitali e sui soggetti che operano nell'e-commerce (dai possibili
controlli analitico-induttivi alla contestazione di società esterovestita sino alla
tracciabilità dei pagamenti).**

Linee guida per il contrasto all'evasione

Considerazioni generali



Linee guida per il contrasto all'evasione

Considerazioni generali

In ambito UE

Nuove proposte e pacchetto di iniziative sui nuovi controlli nell'e-commerce: **Le linee della Commissione UE (COM 312 e COM 313 del 15 luglio 2020) e DAC 7**

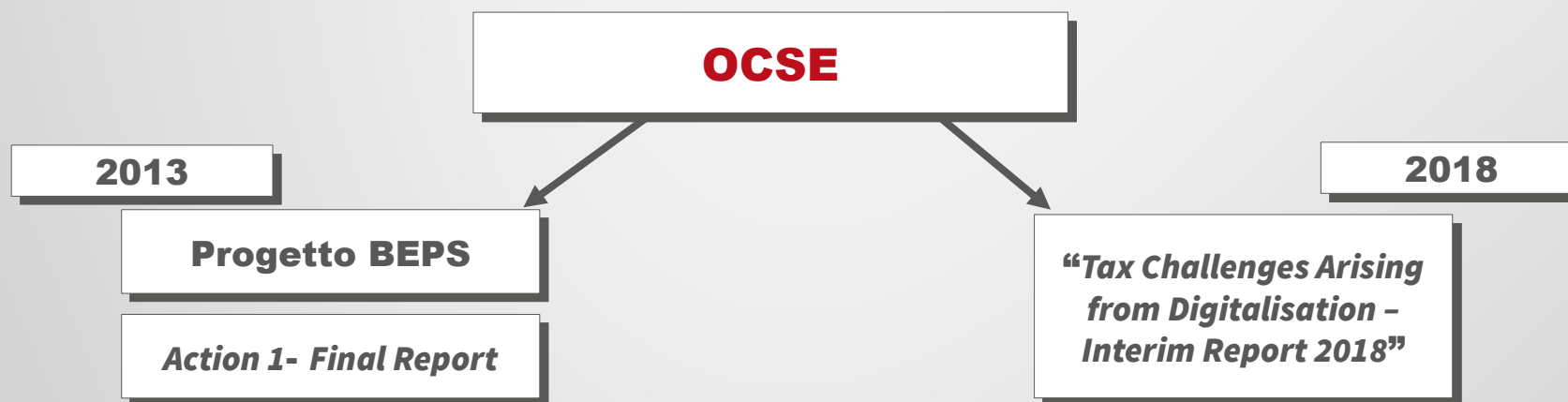
Nell'ordinamento nazionale

Linee guida della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate.

Linee guida per il contrasto all'evasione

I recenti sviluppi

In ambito internazionale



È stata evidenziata la necessità di una riforma complessiva delle disposizioni fiscali, a causa del loro carattere anacronistico non più adattabile al mondo digitale: in particolare è stata proposta la rivisitazione dei concetti di territorialità e di stabile organizzazione, di prezzi di trasferimento, attribuzione degli utili, applicabili alle attività correlate alla fornitura di servizi digitali.

Linee guida per il contrasto all'evasione

I recenti sviluppi

Nel diritto dell'Unione europea

COM (2017) 547 *"A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market"*



La Commissione evidenziava come il processo di digitalizzazione del commercio rappresentasse, da un lato, una grande opportunità per tutte le imprese anche di piccole dimensioni ma, dall'altro, una minaccia per l'equità, integrità e competitività del mercato unico, necessitando quindi un appropriato e moderno quadro fiscale di riferimento.

Linee guida per il contrasto all'evasione

I recenti sviluppi

Nel diritto dell'Unione europea

Comunicazione COM (2016) 148 del 7 aprile 2016, *"An action plan on VAT - Towards a single EU VAT area - Time to decide"*



Proposte legislative in materia di IVA



c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico

Linee guida per il contrasto all'evasione

I recenti sviluppi

Nel diritto dell'Unione europea

c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico

Direttiva 2455 del 2017

correttivo, Direttiva 1995 del 2019

Disciplina sulle vendite a distanza per il tramite di piattaforme digitali

Regolamento 2454/2017

Che modifica il Regolamento 904/2010

Cooperazione amministrativa e alla lotta alle frodi IVA

Regolamento 20206/2019

Che modifica il Regolamento 282/2011

Cessioni di beni e prestazioni di servizi facilitati dalle interfacce elettroniche.

- Decisione 1109/2020

Termini di recepimento

- Regolamenti 1108 e 1112 del 2020

Prorogati al 30 giugno 2021

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione. COM (2020) 312 e 314. del 15 luglio

Al fine di promuovere in modo strutturale una fiscalità più equa e più semplice, intensificare la lotta contro gli abusi fiscali, ridurre la concorrenza sleale tra le imprese e garantire maggiore trasparenza e celerità per l'assolvimento degli obblighi tributari, la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio un nuovo piano strategico e un pacchetto di misure fiscali, da dover adottare nel corso dei prossimi quattro anni



COM (2020) 312 *"An Action Plan For Fair And Simple Taxation Supporting The Recovery Strategy,*

COM (2020) 314, *"Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation"*

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

I 2 pilastri

EQUITA'

Sarà necessario intensificare i controlli e le collaborazioni da parte dei singoli Stati membri, anche attraverso uno **scambio di informazioni**, per far fronte agli abusi fiscali, in tal modo riducendo una concorrenza economica sleale. Secondo la Commissione, infatti, le verifiche *“permettono di mantenere la fiducia nell’equità del sistema fiscale, garantiscono parità di condizioni a livello di imposizione ed evitano che i contribuenti onesti paghino di più di altri perché altri contribuenti non rispettano le norme e non pagano in dovuto. Inoltre, un controllo fiscale efficace può scoraggiare la violazione delle norme in futuro”*.

SEMPLICITA'

L'idea è quella di garantire una maggiore trasparenza fiscale, con la semplificazione delle norme e delle procedure, rendendo più celeri gli adempimenti tributari.

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Il piano strategico nel settore fiscale

1

Un piano di ben 25 azioni, che mira specificamente ad una semplificazione delle regole e degli adempimenti fiscali per i contribuenti europei

2

Proposta di emendamento alla Direttiva 2011/16/UE (una nuova DAC 7) sulla **cooperazione amministrativa nel settore fiscale**.

3

Lo sviluppo di una buona governance in materia fiscale

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Le 25 azioni

Suddivisi per macro-settori

Registrazione

Rendicontazione

**Pagamento delle
imposte**

**Verifica, monitoraggio,
cooperazione
amministrativa**

Controversie

Semplificazioni

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Le 25 azioni

Registrazione

Azioni	Periodo
Anche dopo l'attuazione del c.d. pacchetto IVA, i contribuenti registrati nel loro Stato di stabilimento saranno tenuti ad una registrazione supplementare ai fini IVA nello (o negli) Stato membro(i) in cui non sono stabiliti ma ivi effettuano determinati operazioni imponibili	2022-2023
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (primo su tutti modernizzare la p.a.) sarà necessario un uso efficiente dei dati dei contribuenti , nel rispetto delle norme sulla privacy	2020-2021

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Le 25 azioni

Rendicontazione

Azioni	Periodo
La Commissione preparerà, insieme agli Stati membri, un'iniziativa volta a facilitare e promuovere il rispetto degli obblighi fiscali per le imprese (un quadro operativo di conformità dell'UE), basato su una maggiore cooperazione, fiducia e trasparenza tra le amministrazioni fiscali	2020-2021
La Commissione presenterà una proposta legislativa per modernizzare gli obblighi in materia di dichiarazioni IVA , in modo da garantire uno scambio di informazioni più rapido, eventualmente in tempo reale. Sarà anche esaminata la necessità di ampliare ulteriormente la fatturazione elettronica	2022-2023
La Commissione proporrà una modifica della Direttiva IVA, per ampliare ulteriormente il campo di applicazione dello sportello unico per l'IVA	2022-2023

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Le 25 azioni

Pagamento delle imposte

Azioni	Periodo
La Commissione presenterà raccomandazioni per migliorare l'assistenza al recupero delle imposte non pagate.	2020-2021
Al fine di chiarire in anticipo a favore dei contribuenti il luogo dove dover versare le imposte, la Commissione proporrà un atto legislativo volto a chiarire la determinazione più coerente della residenza fiscale.	2022-2023
La commissione proporrà un'iniziativa legislativa per introdurre un sistema armonizzato per l'esenzione della ritenuta alla fonte , accompagnata da un meccanismo per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le amministrazioni fiscali.	2022-2023

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Le 25 azioni

Verifica, monitoraggio, cooperazione amministrativa

Azioni	Periodo
Sviluppare la rete Eurofisc 2.0: la Commissione proporrà una modifica ulteriore al Regolamento n. 904/2010, al fine di istituire un nuovo progetto Eurorisc per intensificare i controlli contro le frodi IVA nelle operazioni transfrontaliere . Il pool di esperti Eurofisc dovrà diventare un riferimento non solo per le frodi IVA, ma anche nel campo delle operazioni finanziarie e doganali . Per queste ragioni, dovranno essere garantite e sviluppate maggiori competenze all'interno del gruppo di esperti per una condivisione automatica delle informazioni assunte.	2022-2023
Sarà aggiornata la Direttiva sulla cooperazione amministrativa per adattarla ai nuovi mezzi di pagamento e investimento alternativi (ad esempio le criptovalute o la moneta elettronica)	2020-2021
Il Parlamento europeo avvierà un osservatorio fiscale dell'UE , con il compito di monitorare e quantificare il livello e la portata degli abusi fiscali.	2020-2021

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Le 25 azioni

Verifica, monitoraggio, cooperazione amministrativa

Azioni	Periodo
La Commissione esaminerà nuove modalità di condivisione automatizzata per una maggiore efficienza e rafforzamento dei controlli nell'ambito delle operazioni transfrontaliere .	2020-2021
Nuove procedure automatizzate anche a favore delle imprese sempre nell'ambito delle operazioni transfrontaliere , in modo da poter semplificare gli adempimenti connessi.	2022-2023
Per garantire il buon funzionamento della politica fiscale UE, sarà altresì necessario un rafforzamento del dialogo con i partner internazionali di Paesi terzi .	2022-2023

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Le 25 azioni

Controversie

Azioni	Periodo
La Commissione garantirà il monitoraggio per l'attuazione della Direttiva sul meccanismo di risoluzione delle controversie , in particolare per l'istituzione di un Organismo permanente per la risoluzione delle controversie (Direttiva n. 1852/2017).	2020-2021
Saranno garantiti meccanismi per la prevenzione e risoluzione delle controversie in materia di IVA .	2022-2023

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Le 25 azioni

Semplificazione della normativa fiscale

Azioni	Periodo
La Commissione pubblicherà una nuova Comunicazione per raccomandare l'attuazione di una nuova Carta dei diritti del contribuente .	2020-2021
La Commissione presenterà una proposta legislativa per modificare le disposizioni in materia di esenzione delle operazioni e dei servizi finanziari , considerati ormai obsoleti.	2020-2021
Sarà proposta la modifica dello status del Comitato IVA , da mero organo consultivo a organo di "comitatologia", che controlli, deliberando a maggioranza qualificata, l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione.	2020-2021
Nel 2021 sarà organizzata una conferenza sull'analisi dei dati e le soluzioni digitali : l'evento sarà utile per fare il punto sulle nuove idee e sull'utilizzo della tecnologia informatica per far fronte alle nuove prospettive del commercio elettronico.	2022-2023
La Commissione istituirà un nuovo gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento .	2022-2023

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Le 25 azioni

Semplificazione della normativa fiscale

Azioni	Periodo
Riformare il regime speciale IVA per agenzie di viaggio e tour operator , perché non sono applicate nello stesso modo nell'UE	2022-2023
La Commissione presenterà una proposta di modifica della Direttiva IVA per far chiarezza su un punto ancora controverso: il trattamento IVA delle piattaforme digitali , in particolare sulla qualifica dei soggetti passivi e sulla natura dei servizi prestati	2022-2023
Saranno riesaminate le disposizioni relative alle esenzioni nel settore del trasporto passeggeri .	2022-2023
Sarà revisionato e semplificato il commercio elettronico di prodotti sottoposti ad accise	2022-2023

Linee guida per il contrasto all'evasione

Commissione COM (2020) 312 e 314 del 15 luglio

Proposta di emendamento sulla cooperazione amministrativa

DAC 7 – Direttiva 2021/514



Nuova forma di cooperazione tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri che dovrà essere estesa ai nuovi settori del commercio elettronico, riguardare cioè i redditi prodotti grazie e per mezzo delle piattaforme digitali, affinché coloro che in esse si interfacciano (offerenti e intermediari) e che grazie a queste generano profitti, siano soggetti ad una tassazione equa e trasparente, cioè con il medesimo trattamento di coloro che invece operano nel campo tradizionale del “non digitale”. Le nuove disposizioni introdurranno quindi uno **scambio automatico di informazioni** tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri sui redditi e ricavi generati dai venditori on line, anche grazie alle notizie comunicate dai gestori delle piattaforme digitali

Linee guida per il contrasto all'evasione

DAC 7

Alcuni punti essenziali sulla cooperazione amministrativa

Nozione di ***prevedibile pertinenza*** delle informazioni richieste

Richieste collettive o di gruppo

royalty

Informazioni dettate dai ***gestori delle piattaforme digitali***

Presenza di un funzionario

Linee guida per il contrasto all'evasione

DAC 7

Alcuni punti essenziali sulla cooperazione amministrativa

Controlli simultanei

Audit congiunti

Utilizzo delle informazioni scambiate

Comunicare annualmente alla Commissione i risultati della loro valutazione.

Sospensione scambio di informazioni

Linee guida per il contrasto all'evasione

DAC 7 e schema di decreto Legislativo

Adempimenti a carico dei gestori delle piattaforme digitali

Entrata in vigore della legge di delegazione europea 2021 (L. 127/2022, ripubblicata con note sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022) e apertura della fase operativa per gli adempimenti a carico dei gestori delle piattaforme digitali, tenuti agli obblighi di comunicazione dei dati dei soggetti che prestano i loro servizi per il tramite delle piattaforme stesse (“venditori”).

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva interessata (direttiva 2021/514/Ue, c.d. “DAC 7”) è stato posto in consultazione pubblica il 30.06.2022, per cui si attende la versione definitiva, con l’obiettivo di fare partire la procedura di acquisizione e di scambio automatico dei dati nei tempi fissati dalla direttiva, ovvero dal 1° gennaio 2023.

Linee guida per il contrasto all'evasione

DAC 7 e schema di decreto Legislativo

Adempimenti a carico dei gestori delle piattaforme digitali - 2

Le attività “censite” sono, a norma dell’art. 2 comma 1 lettera h) dello schema di decreto, la locazione di immobili, i “servizi personali” la vendita di beni e il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

I gestori devono attivarsi per effettuare l’adeguata verifica al fine di identificare i venditori da “segnalare” e quelli esclusi. Esclusione obblighi di segnalazione:

- per le società ed enti per i quali il gestore stesso ha intermediato oltre 2.000 transazioni con riferimento a un medesimo immobile (mira a escludere i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, per i quali l’Amministrazione è in grado di verificare con altri mezzi il rispetto degli obblighi fiscali);
- per i soggetti, anche persone fisiche, per i quali il gestore ha facilitato meno di 30 transazioni rappresentate da vendite di beni il cui corrispettivo complessivo annuo non supera i 2.000 euro (attività di tali venditori non risulta significativa nell’ottica dei controlli fiscali).

Linee guida per il contrasto all'evasione

DAC 7 e schema di decreto Legislativo

Adempimenti a carico dei gestori delle piattaforme digitali - 3

Il procedimento di adeguata verifica è svolto acquisendo i dati anagrafici dei venditori, nonché i dati legati all'attività economica eventualmente esercitata, quale il numero di partita IVA. Si prevede la possibilità di acquisire solo nome e cognome (per le persone fisiche) e denominazione sociale (per le società),.

Se le informazioni acquisite non sono ritenute affidabili, il gestore della piattaforma può richiedere al venditore un valido documento di identificazione e un certificato di residenza fiscale con data recente.

Ai fini degli obblighi di scambio di informazioni, il venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale (o la sede legale) tenuto però conto che il venditore si considera residente anche nello Stato che gli ha rilasciato un numero di codice fiscale e, per le imprese, anche nello Stato in cui lo stesso ha una stabile organizzazione.

Quanto ai termini per questa adeguata verifica, l'art. 7 dello schema di DLgs. stabilisce che essi sono fissati al 31 dicembre dell'anno civile oggetto di monitoraggio; in via transitoria, per i venditori già registrati sulla piattaforma al 1° gennaio 2023, l'adeguata verifica può essere differita al 31 dicembre della seconda annualità oggetto di comunicazione. L'adeguata verifica può essere limitata ai "venditori attivi", ovvero ai venditori che hanno effettuato almeno una transazione.

Linee guida per il contrasto all'evasione

Ordinamento nazionale.

Linee guida sviluppate dalla GdF e Agenzia delle entrate

1

Esterovestizione

2

Accertamenti analitico-induttivi o induttivi c.d. puri

3

Tracciabilità dei pagamenti

Linee guida per il contrasto all'evasione

Ordinamento nazionale

Esterovestizione

Si tratta di quelle imprese che, pur avendo sede all'estero (in Stati a fiscalità privilegiata), svolgono concretamente e prevalentemente la propria attività commerciale nello Stato italiano, grazie all'utilizzo di stabilimenti, uffici o magazzini di smistamento ivi presenti: sul piano della normativa fiscale, esse sono considerate imprese pienamente residenti nel territorio italiano, pertanto soggette ad imposizione in Italia, salvo prova contraria (presunzione relativa).

Linee guida per il contrasto all'evasione

Ordinamento nazionale

Esterovestizione

Riferimenti normativi

Art. 73, comma 5, TUIR

➔ In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato

Art. 73, comma 5-bis, TUIR

➔ Sono considerate residenti in Italia, salvo prova contraria, le società o gli enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma del c.c., nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, se, in alternativa:
a) sono controllati, secondo l'art. 2359 del c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un CdA composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia

Linee guida per il contrasto all'evasione

Ordinamento nazionale

Esterovestizione

In diverso caso della Stabile Organizzazione

Ai fini IVA

Art. 11 Reg. 282/2011

qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un **grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione**

Ai fini delle II.DD.

Art. 162 TUIR

una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”.

Commercio elettronico

Art. 162, co. 2, lett. f) TUIR

una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso

Linee guida per il contrasto all'evasione

Ordinamento nazionale

Accertamenti analitico induttivi o induttivi puri

Riferimenti normativi

**Art. 39, co. 1, DPR
600/73**

Analitico-induttivo

**Presunzioni semplici, purché gravi
precisi e concordanti**

**Art. 39, co. 2, DPR
600/73**

Induttivo

**Presunzioni, anche prive dei
requisiti di gravità, precisione e
concordanza**

Linee guida per il contrasto all'evasione

Ordinamento nazionale

Tracciabilità dei pagamenti

Indagini finanziarie

Le transazioni del commercio elettronico, essendo del tutto tracciabili, consentono all'Amministrazione finanziaria, nell'ambito un accertamento bancario, di ricostruire agevolmente l'ammontare complessivo delle cessioni.

Lo strumento delle indagini finanziarie può pertanto trovare applicazione anche per i soggetti operanti nel commercio elettronico, effettuando un confronto tra le informazioni relative ai rapporti di conto, e quelle reddituali esposte in dichiarazione dei redditi. Trattandosi di transazioni finanziarie direttamente tra conti correnti, l'eventuale incremento del saldo attivo dovrebbe corrispondere ad un contemporaneo aumento dei redditi dichiarati



SANTACROCE & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA
Via Gambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3